

ADDENDUM

AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E L'ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA DEL 22 APRILE 2015

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (di seguito denominato anche
Autorità di vigilanza), avente sede in Roma, Via XX Settembre, 97

E

L'ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA (di seguito ACRI),
avente sede in Roma, Via del Corso, 267

di seguito indicate come PARTI,

Premesso che

- con il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono state emanate le disposizioni relative alla “*Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461*”;
- con decreto del 18 maggio 2004, n. 150 è stato emanato il “*Regolamento ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di Fondazioni bancarie*”;
- l’art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 153/1999, prevede che “*la vigilanza sulle fondazioni bancarie ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l’effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti*”;
- in data 22 aprile 2015 le Parti hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa, di seguito il Protocollo, con l’intento di accrescere il grado di trasparenza, di efficienza e di responsabilità delle Fondazioni, nel rispetto delle norme del decreto legislativo n. 153/1999;
- l’articolo 13 del Protocollo reca l’impegno delle Parti di valutarne gli effetti e l’opportunità di rivederne successivamente i contenuti.

Considerato che

- le Parti valutano positivamente i risultati conseguiti dall'attuazione del Protocollo, che ha consentito alle Fondazioni di adeguare il proprio assetto organizzativo e gestionale in linea con le migliori pratiche internazionali e all'Autorità di vigilanza di disporre di strumenti di controllo più efficaci attraverso una migliore specificazione della portata applicativa delle norme che disciplinano le Fondazioni;
- le Parti hanno ravvisato l'opportunità di integrare alcune delle disposizioni del Protocollo;
- le Parti intendono proseguire in questo proficuo rapporto attraverso un aggiornamento del Protocollo, che costituisce uno strumento originale e moderno di disciplina delle relazioni tra l'Autorità di vigilanza e le Fondazioni vigilate.

Tutto ciò premesso e considerato

- L'ACRI, in persona del Presidente Giovanni Azzone, sottoscrive il presente *Addendum* al Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015 in rappresentanza delle seguenti Fondazioni, Fondazione Agostino De Mari, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Rovigo, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Fondazione Banco di Napoli, Fondazione Carige, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo, Fondazione CARIT, Fondazione Cariverona, Fondazione Carivit, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Fondazione Cassa di Risparmio di

Saluzzo, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione Cassamarca, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione di Modena, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fondazione di Sardegna, Fondazione di Venezia, Fondazione Estense, Fondazione Friuli, Fondazione Livorno, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Monte di Lombardia, Fondazione Monte di Parma, Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, Fondazione Perugia, Fondazione Pescaraabruzzo, Fondazione Puglia, Fondazione Sicilia, Fondazione Tercas, Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti, che assumono l'impegno di modificare gli statuti secondo il contenuto del presente *Addendum* al Protocollo d'intesa;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro Giancarlo Giorgetti, prende atto degli impegni assunti dalle suddette Fondazioni e, nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad esso attribuiti dalla legge, verificherà il rispetto delle disposizioni statutarie che saranno introdotte.

Articolo 1 – Gestione del patrimonio

1. Dalla data di sottoscrizione del presente *Addendum*, nel caso di esposizione verso un singolo soggetto superiore al limite previsto all'art. 2, comma 4 del Protocollo, le Fondazioni possono prevedere il ricalcolo di tale esposizione attraverso l'applicazione di un coefficiente, determinato in connessione al grado di rischio del soggetto nei confronti del quale l'esposizione è superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione, calcolato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4 e 5 del Protocollo.
2. I coefficienti applicabili sono riportati nella tabella sottostante:

Soggetto nei confronti del quale l'esposizione è superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale	Coefficiente correttivo
---	-------------------------

a)	Banca d'Italia e Cassa Depositi e Prestiti	0,75
b)	Banche con CET1 superiore a 11% e LCR superiore a 115%, soggette a vigilanza rafforzata	0,75
c)	Banche con CET1 superiore a 11% e LCR superiore a 115%, NON soggette a vigilanza rafforzata e con un <i>rating</i> non inferiore a quello dell'Italia elaborato da primarie agenzie di <i>rating</i> del credito	0,85
d)	Soggetto non bancario con <i>rating</i> non inferiore a quello dell'Italia elaborato da primarie agenzie di <i>rating</i> del credito	0,85

3. La Fondazione che, in applicazione dei coefficienti di cui ai precedenti commi, presenti un'esposizione inferiore a quella massima definita all'art. 2, comma 4 del Protocollo, verifica semestralmente il permanere di tale condizione e l'applicabilità dei predetti coefficienti.

Delle risultanze della prima verifica successiva all'applicazione del coefficiente di cui al precedente comma, nonché dei successivi monitoraggi semestrali, è resa tempestiva informativa all'Autorità di vigilanza. La Fondazione provvede, inoltre, con cadenza almeno annuale, a trasmettere all'Autorità di vigilanza un prospetto relativo alla composizione del portafoglio comprensivo dell'allocazione per gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche.

4. La Fondazione che applica i coefficienti di cui ai precedenti commi non può effettuare nuovi investimenti in titoli azionari, fondi, ETF, obbligazioni o altri prodotti che esponano il portafoglio a rischi specificatamente correlati ai soggetti, riferibili alle lettere *b)*, *c)* e *d)* della tabella di cui al comma 2, rispetto ai quali sussiste l'esposizione oggetto di ricalcolo.

5. A far data dalla sottoscrizione del presente *Addendum*, la Fondazione che, anche nell'ipotesi di applicazione del coefficiente di cui al comma 1, abbia un'esposizione eccedente a quella massima definita all'art. 2, comma 4 del Protocollo, predispone un piano di rientro che consenta la riduzione dell'eccedenza entro e non oltre tre anni, tenendo nel dovuto conto l'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso.

Anche in considerazione delle specifiche esigenze economiche e sociali relative ai territori di regioni e province a statuto speciale nei quali le Fondazioni operano in via prevalente, per le Fondazioni di cui all'articolo 25, comma 3 - bis, del decreto legislativo n. 153/1999 che, anche nell'ipotesi di applicazione dei coefficienti di cui al comma 1, alla data di sottoscrizione del presente *Addendum* detengono una esposizione nella società bancaria conferitaria eccedente a quella massima definita all'art 2, comma 4 del Protocollo, MEF e ACRI definiscono d'intesa

ulteriori criteri per la predisposizione di un piano di rientro che consenta la riduzione dell'eccedenza entro 3 anni dall'intesa sulla definizione dei criteri anzidetti.

Il piano di rientro di cui ai precedenti paragrafi sarà monitorato dall'Autorità di vigilanza e dovrà essere debitamente motivato in caso di mancato rispetto di un obiettivo, avendo cura la Fondazione di aggiornare tempestivamente il progetto che dovrà comunque essere attuato nella tempistica richiesta.

A seguito dell'avvenuta riduzione dell'eccedenza in attuazione del programma, la Fondazione che applica i coefficienti di cui al precedente comma 1 procede alle verifiche e pone in essere gli adempimenti informativi nei confronti dell'Autorità di vigilanza, secondo quanto previsto dal precedente comma 3. Resta in tal caso ferma l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma 4.

6. In caso di superamento della soglia massima di esposizione definita all'art. 2, comma 4 del Protocollo dovuto a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, anche a seguito del ricalcolo previsto al comma 1, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i dodici mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. In quest'ultimo caso, le Fondazioni predispongono un piano di rientro, della durata massima di ventiquattro mesi, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di vigilanza.
7. Fino alla data di rientro nel limite massimo di esposizione di cui all'art. 2, comma 4 del Protocollo anche tenuto conto dell'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1 e fermo il disposto di cui al precedente comma 4, l'allocation dell'attivo (*asset allocation*) della Fondazione non potrà prevedere ulteriori investimenti nel medesimo comparto e area geografica del soggetto partecipato in misura eccedente, valutando al contempo l'opportunità di impiegare le risorse verso investimenti caratterizzati da profili maggiormente efficienti in termini di diversificazione e di rapporto rischio/rendimento.

Articolo 2 – Operazioni in derivati

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del Protocollo, i contratti e gli strumenti finanziari derivati in cui siano presenti rischi di perdite patrimoniali sono in ogni caso preclusi, anche nell'ipotesi in cui tali operazioni prevedano rischi di perdite patrimoniali seppure inferiori a quelle previste da strumenti alternativi, anche non derivati.
2. Per valore di singole attività o passività di cui all'art. 4, comma 2 del Protocollo si intende la valorizzazione contabile delle stesse in bilancio alla data di stipula delle operazioni in derivati.

Articolo 3 – Mandati

1. Il soggetto che abbia svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, nell'anno successivo alla cessazione della carica, non può assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione in altre Fondazioni di origine bancaria, in società ed enti strumentali delle stesse, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo. n. 153/ 1999, ovvero iniziare con le medesime Fondazioni o con le predette società ed enti strumentali, rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 6. Resta fermo quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lett. c), e comma 2 del Protocollo.
2. Il soggetto che abbia svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, nei tre anni successivi alla cessazione della carica non può assumere nuovi incarichi in società ed enti strumentali della Fondazione di provenienza, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo. n. 153/ 1999, ovvero iniziare con la medesima Fondazione o con le predette società ed enti strumentali, rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6. Resta fermo quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lett. c), e comma 2 del Protocollo.
3. Il soggetto che abbia svolto due mandati consecutivi nell'Organo di Indirizzo, nell'anno successivo alla cessazione della carica non può assumere nuovi incarichi, ovvero iniziare rapporti di collaborazione, secondo le previsioni di cui al precedente comma 2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lett. c), e comma 2 del Protocollo.
4. A far data dal recepimento delle modifiche statutarie successive al presente *Addendum*, gli statuti delle Fondazioni non possono prevedere la carica di Presidente onorario o emerito ferma restando la validità degli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza.
5. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) del Protocollo, gli statuti delle Fondazioni possono prevedere che il Presidente della Fondazione, ancorché componente dell'Organo di Amministrazione e in alternativa a quanto disposto dalla lett. a) del citato art. 7, comma 1, nonché i componenti degli organi, con esclusione di quello di controllo e di quello di amministrazione, possono ricoprire consecutivamente incarichi negli organi per un periodo complessivamente non superiore a dodici anni, con durata del singolo mandato, comunque, non eccedente i sei anni. In tali casi, gli statuti delle Fondazioni possono altresì prevedere una

disciplina transitoria applicabile ai mandati in corso che non hanno raggiunto la naturale scadenza alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento al contenuto del presente *Addendum*. Fermi restando i limiti temporali anzidetti (di dodici e sei anni) l'ACRI, previa intesa con il MEF, può prevedere ulteriori principi ai quali possono conformarsi gli statuti delle Fondazioni con riferimento ai mandati degli organi.

6. Il soggetto che abbia svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, non può assumere, per la durata di tempo corrispondente a quella statutariamente prevista per l'ultimo mandato ricoperto, nella Fondazione e nelle società ed enti strumentali della stessa, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 153 /1999, nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione ovvero iniziare con la medesima Fondazione o con le predette società ed enti strumentali rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati e, nelle Fondazioni di origine associativa, non può ricoprire la carica di Presidente dell'Assemblea dei Soci.
7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 6 gli incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione in Fondazioni di origine bancaria, in società ed enti strumentali delle stesse, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo. n. 153/1999, nonché i rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati con le predette Fondazioni e società ed enti strumentali in corso alla data di sottoscrizione dell'*Addendum* possono proseguire fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.

Articolo 4 – Corrispettivi per i componenti degli organi

1. Fermo quanto disposto dall'art. 9 del Protocollo, i componenti degli organi delle Fondazioni che assumono cariche nelle società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo. n. 153/1999, in aggiunta agli emolumenti come componenti degli organi delle Fondazioni possono cumulare una remunerazione complessiva per tali ulteriori cariche ricoperte, fino a un massimo di 20.000 euro annui lordi.
Superata tale soglia, gli interessati dovranno riversare quanto percepito alle Fondazioni, attraverso l'individuazione preventiva di appositi meccanismi che non determinino in ogni caso per il singolo soggetto maggiori oneri fiscali o aggravii di qualsivoglia natura.

Articolo 5 – Attuazione dell'*Addendum*

1. Le disposizioni di cui al presente *Addendum* integrano e sostituiscono le previsioni contenute nel Protocollo MEF – ACRI del 22 aprile 2015 ove contrastanti.
2. Le Fondazioni adottano le modifiche statutarie di adeguamento al contenuto del presente *Addendum* nei termini previsti dall'art. 13, comma 2 del Protocollo.